

A nome dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi e del suo Consiglio dell'Ordine saluto il Presidente della Corte di Appello di Lecce, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, tutti i Magistrati, il rappresentante del Governo e del CSM, le Autorità civili e religiose, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Lecce e di Taranto, le avvocate e gli avvocati del distretto.

Ringrazio il Presidente per aver attribuito uno spazio temporale per il saluto all'Ordine di Brindisi e questa attribuzione ci fa tornare con gioia ad una prassi consueta prima della perniciosa epidemia che ha funestato la nostra collettività.

L'epidemia purtroppo ci ha proiettato coattivamente verso forme di gestione della giustizia inimmaginabili prima del suo verificarsi.

L'aspetto più doloroso e mortificante è stato l'allontanamento forzoso dei difensori dai luoghi dove essi svolgono normalmente la loro attività a tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito; l'inaccessibilità o la difficile accessibilità agli Uffici Giudiziari dei difensori è stata una pagina triste del recente passato che, ci auguriamo, non debba più ripetersi.

Avvocatura e Magistratura nel clima surreale dei Palazzi di Giustizia desertificati, nelle inevitabili difficoltà interpretative e attuative delle nuove norme di svolgimento del processo hanno instaurato un clima di confronto e di proficua collaborazione che ha contribuito ad alleviare i disagi e le frustrazioni inevitabili del momento.

Tra la Magistratura e l'Avvocatura di Brindisi in quel periodo il dialogo è stato costante, costruttivo, diretto a superare tutte le inevitabili incomprensioni.

Questa prassi del confronto e della collaborazione tra magistratura e avvocatura deve diventare però una regola di condotta costante anche per il futuro.

L'esigenza di una giustizia civile e penale più celere non deve giungere al punto di comprimere i diritti del cittadino che si esprimono attraverso la difesa professionale offerta solo ed esclusivamente dall'avvocatura.

L'effettività della difesa del cittadino non può conseguirsi intaccando la struttura processuale consolidatasi storicamente nel nostro ordinamento giuridico e costituita dai tre gradi del giudizio: due di merito e uno di legittimità.

La celerità del processo non deve e non può restringere il diritto di difesa.

Qualsiasi intervento legislativo che incide pesantemente sul diritto di difesa, che attenua rendendole difficoltose e rischiose le possibilità di modificare una sentenza ritenuta ingiusta attraverso il sistema delle impugnazioni finisce inevitabilmente per attenuare le garanzie costituzionali sulla difesa del cittadino.

La forza della difesa, che si identifica con le garanzie che il cittadino deve avere nel momento in cui si relaziona con il potere giudiziario, trova il suo fondamento nel sistema delle impugnazioni.

Quando viene sottratto o notevolmente ridimensionato il sistema delle impugnazioni la difesa del cittadino è inevitabilmente compromessa.

Nel dialettico ed a volte costruttivamente conflittuale rapporto tra difesa e potere giudiziario è proprio il diritto all'impugnazione che conferisce dignità alla tesi difensiva. Condizionare l'ammissibilità dell'impugnazione a valutazioni puramente soggettive che possono sfociare nell'arbitrio come quelle della valutazione sull'enunciazione esplicita dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata tolgono ogni certezza al diritto.

Il filtro nel sistema delle impugnazioni si accompagna ad una politica diretta a rendere sempre più difficoltoso e costoso l'accesso alla giustizia.

Pensiamo alla politica dissuasiva attuata con tributi unificati dai costi esorbitanti specialmente nell'ambito della giustizia amministrativa. Pensiamo alla politica di geografia giudiziaria diretta sempre di più ad allontanare i Presidi di giustizia dalle comunità locali.

Pensiamo alle pronunce sempre più frequenti, sia in sede penale che in civile, di inammissibilità.

Se le inammissibilità vengono pronunciate, per violazione dei cardini essenziali del processo, sono inevitabili e necessarie per la certezza stessa del diritto, ma se le inammissibilità sono la conseguenza di trappole processuali disseminate dal legislatore al solo fine deflattivo, diventano una grottesca arma impropria per punire il cittadino che confida nel ricorso alla giustizia.

In questo contesto l'Avvocatura con costanza, prudenza e forza deve impegnarsi senza arretrare su due direzioni: quella particolare di assicurare il diritto di difesa al proprio assistito e quella generale di vigilare per la tutela del diritto al diritto di difesa.

La giustizia deve essere migliorata e riformata, non c'è dubbio; ma ogni riforma dovrebbe rispettare dei canoni essenziali che sintetizzo in questi principi: a) effettività del diritto di difesa ; b) effettività dell'accesso alla giustizia; c) indipendenza e imparzialità dei giudici.

È importante anche che il legislatore si ponga una domanda naturale: perché sono almeno quattro decenni che interviene sui codici di rito con il fine dichiarato di rendere la giustizia più efficiente e celere, senza riuscirci?

Ma è corretto attribuire ai codici di rito, riformandoli in continuazione la causa dei mali della giustizia?

Io credo che sia necessario cominciare a soffermarsi anche sul diritto sostanziale e alla proliferazione di leggi e codici che non possono non sfociare nell'incertezza del diritto.

Tutto ciò non deve farci comunque indugiare nel pessimismo e dobbiamo continuare tutti assieme Magistrati, Avvocati e Personale di Giustizia ad impegnarci per una giustizia più celere e più attenta alle necessità del cittadino.

Con questa speranza auguro a nome dell'Ordine di Brindisi a tutti Voi un produttivo lavoro per l'anno 2023 caratterizzato dalla collaborazione, dal rispetto reciproco.

L'avvocatura sarà sempre pronta ad impegnarsi per migliorare il sistema giustizia nell'assoluto ed imprescindibile rispetto del diritto alla difesa del cittadino.